

Alle Aziende interessate

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela della procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti connessi.

II R.U.P.

Visti

- **l'art. 13 co.1 e l'art. 21 quinquies** legge n. 241 del 7/08/1990
- **il D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.**
- **la legge 11/09/2020 n. 120 ss.mm.ii.**

Richiamati

- la delibera del 09.03.22 di approvazione dell'Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti connessi;
- l'Avviso esplorativo pubblicato sul sito del Gal Isc Madonie in data 27.05.2022

Preso atto dei rilievi mossi da qualche operatore economico in merito all'esclusione, nell'ambito del requisito di idoneità professionale e per mero errore materiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione di che trattasi in virtù del disposto dell'art. 1 co.1 legge n. 12/1979.

Considerato

1. che il Gal Isc Madonie opera con l'intenzione di adottare atti alla migliore realizzazione dell'interesse pubblico e nella totale trasparenza e che l'esclusione del requisito abilitante sopra indicato avrebbe inficiato l'obiettivo della diffusa partecipazione;
2. che l'esclusione del requisito abilitante sopra indicato avrebbe potuto generare un possibile contenzioso;
3. che si è avuta notizia della prossima notifica del Decreto individuale di approvazione della variante sostanziale al P.A.L. Comunità Rurali Resilienti, la cui attuazione genera il fabbisogno del servizio di che trattasi, e di assegnazione delle risorse relative alla fase di transizione con l'indicazione delle modalità attuative;
4. che quanto indicato al punto 3 potrebbe generare la necessità della rimodulazione temporale delle attività esercitate dal Gal Isc Madonie per l'attuazione del P.A.L. e, quindi, della durata delle attività svolte dai profili dell'Ufficio di Piano interessati ad oggi da contratti di lavoro subordinato e para-subordinato con possibili influenze sulla determinazione dei fabbisogni con possibile ricalcolo dell'importo del servizio a base di gara stante l'importanza strategica per l'affidamento del servizio.

Condivisa l'opportunità di procedere ad una riqualificazione del procedimento in autotutela in termini di "annullamento d'ufficio" di cui all'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990.



Rilevato che il potere di annullamento in autotutela della procedura rientra nella potestà discrezionale della Stazione appaltante, ove sia presente l'interesse pubblico al corretto svolgimento della procedura di affidamento ed alla corretta individuazione dell'aggiudicatario.

Considerato che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere e dovere in capo alla stazione appaltante da espletarsi in qualunque momento nel corso della procedura ad evidenza pubblica, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione.

Considerata, quanto al “termine ragionevole” per l’annullamento, la mancanza del consolidamento di un assetto di interessi, atteso che il contratto dei servizi non è ancora stato stipulato

D I S P O N E I N A U T O T U T E L A

per le motivazioni espresse in premessa l’annullamento della determina del 09.03.2022 e di tutti i documenti alla stessa riconducibili.

Lo scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all’indizione di una nuova procedura che sarà pubblicata sul sito www.madoniegal.it.

Castellana Sicula, lì 23 giugno 2022

IL R.U.P.
Ficcaglia Giuseppe